

N. 2289/16 RGNR
N. 2105/16 RGip

N. 1586/16 R. sent.
def. NT il 14.3.2017



Tribunale di Reggio Calabria
Sezione Gip - Gup

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per l'udienza preliminare, dott. Adriana TRAPANI, all'udienza del 15 dicembre 2016, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
art. 438 e segg. cpp

nei confronti di:

SPADARO Biagio, nato a Monterosso Almo (RG) il 4.10.1944, residente a Santa Croce Camerina, c.da Sughero s.n.c., elettivamente domiciliato in Ragusa, via Perlasca n. 6 presso PRESTIPINO GIARRITTA Maria Concetta

Posizione Giuridica:

LIBERO

Posizione Processuale:

PRESENTE

Difensore di fiducia: avv. Sonia BERTONE, del foro di Catania;

IMPUTATO

Per il reato p. e p. dall'art. 368 comma 1 c.p.

Perché, nel corpo del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 05.12.2013, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Ragusa il 15.04.2014, e specificamente alla pagina otto di tale ricorso, nella parte in cui si afferma:

"...omessa testimonianza che oltre a fare chiarezza su tutti i fatti reato mai accertati contenuti nella memoria da cui è stato estrapolato il capo d'imputazione, avrebbe consentito di sciogliere gli interrogativi rappresentati dallo Spadaro ed in atti e cioè se i ripetuti incontri del Graziano col capo clan Bruno Carbonaro all'interno del Carcere di Ragusa allorché iniziò la sua collaborazione con la neo D.D.A. di Catania, fossero stati orditi dal Fera per suggerirgli cosa

dire, perché non uscisse il suo nome e per tenersi aggiornato su quanto aveva già detto agli U.P.G. delegati dalla neo D.D.A. di CT".

incolpava, sia pure mediante prospettazione dubitativa e semplice insinuazione la p.o. FERA Agostino (i.a.g.) di reati (configurabili in ipotesi come intralcio alla giustizia, concorso in false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, o abuso di ufficio) di cui lo sapeva innocente.

Accertato in data 15.04.2014 in Ragusa

Parte civile:

FERA Agostino, nato a Bernalda (MT) il 13.06.1938, residente a Ragusa, via Ducezio n. 11, difeso dall'avv. Salvatore Daniele Giannone, del foro di Messina, presente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'esito delle indagini preliminari, il PM esercitava l'azione penale in ordine al reato di cui in epigrafe nei confronti di Spadaro Biagio.

All'udienza del 6 ottobre 2016, ammessa la costituzione di parte civile, in via preliminare si dava atto che l'imputato aveva (successivamente al deposito della richiesta di rinvio a giudizio) inviato -tramite posta- memoria con allegata documentazione, nonché altre due successive memorie. La parte civile chiedeva termine per consultare la documentazione.

L'imputato rendeva dichiarazioni spontanee ed avanzava, poi, richiesta di definizione del processo nelle forme del rito abbreviato.

Veniva concesso il termine richiesto della parte civile e si rinviava anche per l'ammissione al rito abbreviato all'udienza del 15 dicembre 2016.

Nel corso di detta udienza, in via preliminare, il difensore della parte civile rinunciava alla richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento (pervenuta in cancelleria via mail il 7.12.2016).

Si rigettava, poi, la richiesta dell'imputato di procedere nelle forme della pubblica udienza.

Veniva ammessa la documentazione prodotta dall'imputato (di cui al verbale precedente), nonché la documentazione (con indice allegato) prodotta nel corso dell'udienza dalla parte civile.

Si rigettava la richiesta di audizione della parte civile, non emergendo alcuna incompletezza degli elementi probatori già presenti in atti (e non occorrendo, pertanto, procedere ad alcuna attività di integrazione probatoria), né trovando tale richiesta altro sostegno normativo, procedendosi in sede di udienza preliminare.

AG

Quindi, l'imputato reiterava la sua richiesta di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato. Veniva ammesso il giudizio abbreviato.

Si disponeva che il giudizio si svolgesse in pubblica udienza, ai sensi del comma 3 dell'art. 441 c.p.p., a seguito di richiesta dello stesso imputato.

Prendeva la parola il PM, che concludeva chiedendo l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli e la condanna dello stesso alla pena finale, ridotta per la scelta del rito, di anni uno e mesi quattro di reclusione.

Il difensore della parte civile chiedeva l'emissione di sentenza di condanna nei confronti dell'imputato e depositava conclusioni scritte e nota spese.

A questo punto, lo Spadaro rendeva dichiarazioni spontanee.

Prendeva, poi, la parola la difesa dell'imputato che chiedeva, in via principale, l'emissione di sentenza per improcedibilità dell'azione penale per ne bis in idem e, in subordine, l'assoluzione dell'imputato dal reato allo stesso ascritto per non aver commesso il fatto. Chiedeva, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura in relazione al contenuto della denuncia presentata da Fera Agostino, ravvisandosi gli estremi dei reati di cui agli artt. 368 e 612 bis c.p..

Il PM replicava chiedendo il rigetto della richiesta di improcedibilità e riportandosi alle conclusioni già espresse.

Il difensore della parte civile si riportava alle conclusioni già espresse e chiedeva la trasmissione alla Procura del contenuto delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, ove si ravvisassero ipotesi penalmente rilevanti.

Infine, anche la difesa dell'imputato si richiamava alle conclusioni già espresse.

Dopo la rituale camera di consiglio, si dava lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento trova la sua origine nella denuncia/querela sporta in data 2 febbraio 2015 presso la Procura della Repubblica di Ragusa da Fera Agostino, il quale premetteva che con lo Spadaro esisteva un contenzioso giudiziario in corso da oltre venti anni, ovvero da quando lo stesso Fera, nella qualità di Procuratore della Repubblica della città di Ragusa, aveva proceduto penalmente nei confronti dello Spadaro, all'epoca direttore della locale Casa Circondariale, a seguito di una denuncia a suo carico inoltrata dall'allora Provveditore agli istituti penitenziari di Messina per abuso innominato in atti di ufficio per irregolarità nell'assunzione di una trimestralista senza il rispetto dell'intervallo semestrale previsto dalla legge che consentiva tali assunzioni.

Il predetto era stato assolto dall'accusa a suo carico formulata con sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa, confermata dalla Corte d'Appello di Catania, adita a seguito di impugnazione della locale Procura.

Secondo il Fera, da quel momento si era *"scatenata la rabbia e la violenta aggressione mediatica e giudiziaria"* dello Spadaro nei suoi confronti, il quale aveva iniziato, persino con un sito online da lui creato, a diffamarlo e calunniarlo con atti sistematicamente denunciati all'autorità giudiziaria di Messina, competente ex art. 11 c.p.p. per la funzione dallo stesso esercitata prima a Ragusa e poi a Catania quale Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni fino al pensionamento.

Il Fera riferiva, quindi, che tutti i procedimenti avviati a carico dello Spadaro e a proprio carico si erano conclusi con archiviazioni ed assoluzioni in primo grado.

Fatta tale premessa, la denuncia del Fera si incentrava sul contenuto del ricorso per cassazione (allegato in copia alla denuncia), con cui lo Spadaro aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la sentenza di primo grado di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 368 c.p. allo stesso Spadaro ascritto. Scriveva il Fera nella sua denuncia che il contenuto del ricorso era *<<decisamente offensivo in tutta la sua espressione>>* e in particolare nella parte in cui al foglio 8, secondo e terzo capoverso, lasciava chiaramente intendere che il Fera avrebbe *<<nel corso di indagini della D.D.A. incaricato il M.llo Vincenzo Graziano, allora in forza alla Sezione di P.G. di codesta Procura di recarsi in carcere per incontrare il capo clan Bruno Carbonaro per suggerirgli cosa dire nelle dichiarazioni da collaboratore di giustizia "perché non uscisse il suo (mio) nome e tenersi (tenermi) aggiornato su quanto aveva già detto agli U.P.G. delegati dalla neo D.D.A. di Catania". Basta leggere questi brani per rendersi conto come tutta la vicenda sia stata inventata di sana pianta da Spadaro>>*.

Sulla scorta di tali elementi, il Fera denunciava il comportamento diffamatorio e calunnioso dello Spadaro ai suoi danni, chiedendo, infine, di escutere il M.llo Graziano e di accertare se lo Spadaro nel 1993 era stato denunciato dai Carabinieri per avere favorito nel 1990 il trasferimento del Carbonaro dal carcere di Modica a quello di Ragusa, concludendo che detto procedimento era stato *"per la verità forse poi archiviato"*.

In ossequio alla delega di indagini disposta in data 27 febbraio 2015 dal PM di Ragusa, si procedeva ad escutere a sommarie informazioni il M.llo Graziano Vincenzo, il quale, in data 13 marzo 2015, dichiarava di avere svolto servizio per circa venti anni, in qualità di responsabile, presso la Sezione P.G. Carabinieri della Procura della Repubblica di Ragusa con il grado di M.llo Magg. Aiutante Carica Speciale e di essere stato collocato in quiescenza il 27 gennaio 1995.

Nel corso del suo servizio, era stato alle dipendenze del Procuratore dott. Paolo Frasca e dal gennaio 1992 sino a gennaio 1995 alle dipendenze del dott. Agostino Fera.

Non aveva avuto mai modo di conoscere il pregiudicato Bruno Carbonaro, componente all'epoca del clan denominato Dominante/Carbonaro. In quegli anni quasi giornalmente i mezzi di informazione locale riportavano notizie sulla criminalità organizzata della Provincia di Ragusa, di cui faceva parte il Carbonaro.

Specificava di non avere mai ricevuto incarichi dai predetti magistrati di svolgere indagini sul conto del Carbonaro, né di recarsi nel carcere di Ragusa per incontrare lo stesso; in particolare, mai il Procuratore Fera gli aveva impartito disposizioni orali o scritte di incontrare il Carbonaro.

Aveva conosciuto Biagio Spadaro, che sapeva essere il direttore del carcere di Ragusa e Modica, e, in qualche occasione, lo aveva escusso, su delega del Procuratore Frasca, per fatti che lo riguardavano, ma che non era in grado di ricordare.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi conferiti con la sopra citata delega di indagini venivano riportati nella nota del 4 luglio 2015 (n. 37/3 di prot. 2015) della Sezione di P.G. Carabinieri della Procura della Repubblica di Ragusa (con relativi allegati).

Si accertava, quanto all'esistenza di una denuncia risalente nel tempo a carico dello Spadaro, indicata dalla persona offesa, che risultava una c.n.r. n. 1062/23 del 30.8.1993 del Comando Provinciale Carabinieri – Reparto Operativo - Nucleo Operativo di Ragusa a carico di Carbonaro Bruno + 171 per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (ed altro) inviata alla Procura Distrettuale di Catania, in cui -tra gli indagati- era indicato lo Spadaro, accusato del reato di cui all'art. 323 c.p. <<per avere in qualità di Direttore della Casa Circondariale di Ragusa, favorito il trasferimento di Carbonaro Bruno dalla Casa circondariale di Modica a quella di Ragusa compiendo così un atto, in ragione dell'espletamento della succitata attività, idoneo a determinare un illecito vantaggio in favore di personaggio facente capo alla consorteria mafiosa di Vittoria, denominata "Clan Dominante Carbonaro" – In Modica e Ragusa in data anteriore e posteriore all'anno 1990>>.

Tuttavia, nella nota contenente gli esiti della delega di indagini, in merito a detto procedimento, non ne veniva riportato l'esito (nonostante fosse stata avanzata formale richiesta alla Procura Distrettuale di Catania).

Inoltre, in merito al sito online indicato dalla persona offesa, istituito dallo Spadaro, con indirizzo www.giustiziacsfatta.com, si accertava che cliccando sul primo link "Vigilantibus non dormientibus iura succurrunt" vi erano all'epoca n. 99 pubblicazioni, delle quali almeno quindici

riferite a Fera Agostino, nonché altre sei pubblicazioni di altri link interni al sito stesso, contenenti "accuse" al Fera (ad esempio, "Fera Agostino ed i capi clan Dominante Carbonaro").

Nel prosieguo, il Procuratore della Repubblica di Ragusa disponeva che si procedesse ad interrogatorio dello Spadaro, indagato dei reati di cui agli artt. 81 cpv. 368 c.p., 81 cpv. 595 c.p. e 612 bis c.p. (meglio specificati nell'invito della persona nei cui confronti vengono svolte indagini a rendere interrogatorio, in atti).

In data 6 novembre 2015, lo Spadaro rendeva interrogatorio, dichiarandosi innocente e producendo un file (riportato in una pen drive ed acquisito), contenente le sue dichiarazioni in merito agli esiti dei vari procedimenti penali avviati a suo carico (di cui produceva documentazione), aggiungendo le proprie spiegazioni e considerazioni sulle singole contestazioni addebitategli.

Dalla documentazione acquisita in esito all'interrogatorio, risultava, in particolare, che il procedimento penale instaurato a carico dello Spadaro per il reato di cui all'art. 368 c.p. commesso ai danni del Fera si era concluso in data 20 settembre 2007 con sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Reggio Calabria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato allo stesso Spadaro ascritto.

Detta sentenza era stata impugnata dallo Spadaro per ottenere l'assoluzione nel merito, ma l'appello era stato rigettato.

Avverso la sentenza di secondo grado del 5 dicembre 2013, lo Spadaro aveva proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte, con sentenza dell'8 settembre 2015, annullava senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza del fatto.

Inoltre, risultava che il procedimento penale n. 5304/2008 RGNR avviato presso l'A.G. reggina nei confronti di Ruta Carlo e Bascietto Giuseppe, cui era stato riunito il p.p. n. 4018/2010 RGNR nei confronti dello Spadaro, relativo alla medesima iscrizione di cui all'art. 368 c.p. connessa alla presentazione dell'atto di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica, si era concluso con ordinanza di archiviazione emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 18 giugno 2013.

In data 12 gennaio 2016, a seguito della richiesta di proroga delle indagini preliminari, lo Spadaro produceva memoria, contenente ulteriori deduzioni in merito ai fatti in questione.

Con nota del 15 marzo 2016 la Procura della Repubblica di Ragusa trasmetteva, ai sensi dell'art. 54 comma 1 c.p.p., gli atti del procedimento penale (n. 501/2015 RGNR) nei confronti di Spadaro Biagio per il reato di cui all'art. 368 c.p. alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per competenza territoriale, alla luce del principio statuito dalla Suprema Corte, secondo cui, qualora

AB

nel ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di condanna siano ravvisati gli estremi della calunnia, competente alla cognizione del reato - che è a consumazione istantanea - è il giudice che ha giurisdizione sul luogo in cui ha sede quello che ha emesso il provvedimento impugnato, a nulla rilevando il deposito dell'atto di impugnazione nell'ufficio di altra autorità giudiziaria che abbia l'obbligo di inoltrarlo a quella competente alla sua ricezione (cfr. Cassazione, Sezione I, 3.10.2008 n. 40098).

A tal fine, si rappresentava nella predetta nota che, avendo il dott. Fera sporto denuncia/querela nei confronti dello Spadaro per il contenuto calunnioso e diffamatorio del ricorso per cassazione proposto da quest'ultimo avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 5.12.2013, la competenza andava attribuita alla Procura di Reggio Calabria, essendo irrilevante che il ricorso per cassazione fosse stato materialmente depositato il 15.4.2014 presso la Cancelleria del Tribunale di Ragusa per l'immediata trasmissione alla cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 582 comma 2 c.p.p..

Pervenuto il fascicolo alla Procura reggina, in data 1 aprile 2016 si procedeva all'iscrizione nel registro degli indagati dello Spadaro per il reato di cui all'art. 368 c.p..

In data 9 aprile 2016 lo Spadaro faceva pervenire via fax una memoria con allegati, in cui, in primo luogo, egli evidenziava l'esito vittorioso del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello del 5 dicembre 2013 su una vicenda, di cui la Procura ed il Tribunale si erano occupati "*per oltre un ventennio*" e per cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria - Sezione civile aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento dell'indennizzo ex lege n. 89/2001 per irragionevole durata del procedimento penale a suo carico instaurato (cfr. provvedimento del 31.3.2016 allegato). In secondo luogo, lo Spadaro richiamava gli esiti di tutti i procedimenti a suo carico avviati e definiti con esiti a sé favorevoli e richiamava, altresì, il contenuto dell'interrogatorio del 6 novembre 2015: concludeva insistendo nella richiesta di archiviazione del procedimento (oltre a formulare istanza di accesso ai dati dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato).

In data 15 aprile 2016 veniva emesso avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p..

In data 13 maggio 2016 lo Spadaro presentava memoria, in cui rilevava l'improcedibilità dell'azione penale per violazione del principio del *ne bis in idem*.

A sostegno di ciò, rappresentava che la Suprema Corte (con sentenza dell'8 settembre 2015 allegata alla memoria) aveva annullato senza rinvio -perché il fatto non sussiste- la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado dichiarativa dell'estinzione del delitto di calunnia per intervenuta prescrizione.

AB

Specificava che si trattava dei medesimi fatti del presente procedimento, posto che - si legge nella memoria - *“trattasi di dichiarazioni dal tenore sostanzialmente analogo, parimenti ritenuti dal Fera, allora come ora, calunniosi (ed invece non tali ad avviso dei giudici di legittimità)”*.

Sulla scorta di tali motivi, lo Spadaro chiedeva al Pubblico Ministero di formulare richiesta di archiviazione del procedimento.

Ulteriore memoria, intitolata *“memoria difensiva contenente notizia criminis - ex art. 415 bis c.p.p.”*, con documentazione allegata, veniva inoltrata via fax in data 20 maggio 2016 alla Procura della Repubblica dallo Spadaro, in cui egli ripercorreva sinteticamente il lungo contenzioso con il Fera, rappresentando, inoltre, a smentita delle affermazioni del Fera contenute nella denuncia, come Carbonaro Bruno non fosse mai stato ristretto presso il Carcere di Modica né nel 1990, né nel 1993 (come da allegata certificazione), e come egli fosse stato elogiato, a conclusione dell'operazione c.d. *“Squalo”*, per la preziosa collaborazione svolta e per l'encomiabile comportamento tenuto (cfr. note del 10 giugno 1992 e del 12 giugno 1992 allegate alla memoria).

In tale memoria, lo Spadaro chiedeva, altresì, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del Fera in relazione al contenuto della denuncia/querela depositata in data 2 febbraio 2015 presso la Procura della Repubblica di Ragusa e a quanto riferito nel corso dell'interrogatorio del 6 novembre 2015.

Il Pubblico Ministero - con provvedimento del 23 maggio 2016 - rigettava la richiesta sollecitata dallo Spadaro (con memoria del 13.5.2016) di archiviazione, rappresentando come i fatti del presente procedimento e i fatti di cui alla sentenza dell'8 settembre 2015 fossero tra loro diversi sia sotto il profilo storico-naturalistico, sia sotto il profilo giuridico.

Quanto al contenuto dell'ulteriore memoria ricevuta il 20 maggio 2016, argomentava il PM che essa non aggiungeva elementi tali da dover determinare -allo stato- l'archiviazione del procedimento; concludeva, poi, il PM, quanto alla richiesta di iscrizione avanzata dallo Spadaro, che a carico del Fera *“si provvederà ad iscrizione ... con successiva trasmissione per competenza funzionale ex art. 11 c.p.p. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina”* degli atti.

A tale ultimo proposito, va -per inciso- rilevato che risulta dalla documentazione in atti che veniva iscritto il p.p. n. 3666/16 RGNR a carico del Fera per i reati di cui agli artt. 368 - 595 - 612 bis c.p. trasferito per competenza alla Procura della Repubblica di Messina in data 3.6.2016 con provvedimento del 31.5.2016.

Sulla scorta degli elementi acquisiti, il PM formulava richiesta di rinvio a giudizio depositata in cancelleria in data 16 giugno 2016.

Nel corso dell'udienza preliminare, in data 6 ottobre 2016, lo Spadaro rendeva dichiarazioni spontanee, riferendo di essere *“stanco e logorato da 125 procedimenti penali di cui tre amministrativi e uno civile”*, metà promossi dal Fera e metà promossi da se stesso, per avere *“fatto delle controdenunce”* avverso le falsità pronunziate dal Fera da cui lo stesso Spadaro si era dovuto difendere. Precisava che i fatti oggetto del presente procedimento erano già stati denunciati, in quanto il Fera lo aveva querelato per i contenuti dell'atto di appello proposto con cui aveva impugnato la sentenza dichiarativa dell'estinzione del delitto di calunnia per intervenuta prescrizione e che detto procedimento si era concluso con ordinanza di archiviazione. Sosteneva, quindi, l'improcedibilità dell'azione penale, alla luce della sentenza della Cassazione, che aveva annullato senza rinvio per insussistenza del fatto la sentenza di secondo grado.

Rappresentava che la querela del Fera nasceva dalla testimonianza del maresciallo Vincenzo Graziani, il quale assumeva di non avere mai avuto colloqui con il capoclan ristretto, all'epoca, nel carcere di Ragusa.

Per tale motivo, nel ricorso, lo Spadaro aveva citato nell'allegato n. 19 la lista dei testi, contenente anche il nominativo del maresciallo Graziani, che non era stato escusso né in primo grado né in secondo grado. Sottolineava come il suo ricorso non era altro che *“un atto difensivo da cui l'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 598 codice penale”* (cfr. pag. 6 trascrizione dichiarazioni spontanee).

Quindi, riferiva del suo stato d'animo di ansia perdurante da 24 anni, di un accanimento mai interrottosi, specificando che ad ogni situazione che finiva se ne attivava sempre un'altra.

Nel corso delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 15 dicembre 2016, puntualizzava, poi, in primo luogo, che il suo sito non era mai stato oscurato e, in secondo luogo, che dalle dichiarazioni dei fratelli Carbonaro emergeva che in tutta quella situazione lo Spadaro aveva *“fatto semplicemente il suo dovere”*; quindi, sottolineava l'esito del procedimento (già richiamato), al cui *“iter tortuoso”* faceva brevemente cenno, conclusosi con provvedimento di archiviazione. Quindi, aggiungeva: *“...nel corso delle indagini è documentalmente provato come il Fera per fare mutare la competenza territoriale abbia alterato il mio ricorso per ... alla Corte d'Appello, togliendo le date, i timbri della data del deposito ... i timbri dell'ufficio del Giudice di pace presso cui avevo depositato questa situazione. Quindi come io potrei avere diciamo consapevolezza dell'innocenza del Fera quando è arrivato a fare queste cose, quando è arrivato ad usare uomini e mezzi dell'amministrazione per usi personali, quando ha confessato il reato di peculato d'uso aggravato e continuato ed è stato assolto”* (cfr. pag. 7 trascrizione).

Lo Spadaro, ancora, si sfogava, dichiarando che il Fera gli aveva *“rubato la vita per 24 anni... se esistesse il reato ha commesso un omicidio di identità, perché io è 24 anni che sto appresso a lui ... ho abbandonato tutto, ho deformato il mio carattere, mi ha snaturato perché io non ero come sono ora. Ora sono di una diffidenza estrema, diffido pure della mia ombra, quindi questa è la realtà dei fatti”* (cfr. pagg. 7 e 8 trascrizione).

Ricordava, poi, come il Fera lo avesse fatto espellere dal Lions Club di Ragusa, di cui lo Spadaro faceva parte come socio, e come le armi legittimamente detenute gli erano state tolte dal Prefetto di Ragusa dell'epoca, sulla base della segnalazione del Fera medesimo.

Ribadiva, quindi, come il suo ricorso era niente altro che un atto difensivo, a suo parere *“scriminato”* per legge, in cui non aveva accusato alcuno, sottolineando ancora una volta come sarebbe stata **importante** l'audizione del Graziani nel procedimento principale, che egli aveva insistentemente richiesto.

Infine, lo Spadaro chiedeva la trasmissione degli atti alla Procura affinché procedesse a carico del Fera per il reato di stalking commesso ai suoi danni a causa di *“questa forma irrazionale di accanimento”* nei suoi confronti (cfr. pag. 16 della trascrizione).

Orbene, così riassunte le risultanze probatorie, in via preliminare, si osserva che non vi è spazio per aderire alla richiesta formulata in sede di discussione dalla difesa dell'imputato (e ribadita dallo stesso imputato nel corso delle dichiarazioni spontanee) di emissione di sentenza dichiarativa dell'improcedibilità dell'azione penale per *“ne bis in idem”*.

È pacifico che, ai fini della preclusione connessa al principio del *“ne bis in idem”*, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U. n. 34655 del 28/06/2005; in senso conforme, Cassazione Sezione I, 15.3.2016, n. 39746).

Afferma la Suprema Corte che *“ai fini della preclusione del giudicato, costituisce fatto diverso quello che, violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, è ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva. L'identità del fatto, pertanto, è configurabile solo quando questo si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone”*. (Cass., Sezione II, 15.4.1994, n. 5386, Matrone).

E' di tutta evidenza dal confronto tra le due imputazioni - ovvero quella per cui si procede nella presente sede e quella oggetto del procedimento conclusosi con sentenza di annullamento senza rinvio da parte della Suprema Corte - che, pur essendo comuni l'autore della condotta delittuosa,

la persona offesa e il titolo di reato (ovvero il reato di calunnia), diversi sono i fatti e di conseguenza anche il dato cronologico che connota oggettivamente la diversità del fatto.

Invero, il presente procedimento nasce dalla denuncia della persona offesa Fera Agostino, che ha ritenuto calunniose le affermazioni dello Spadaro contenute nel corpo del ricorso per cassazione proposto in data 15 aprile 2014 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria del 5 dicembre 2013, nella parte in cui si farebbe riferimento alla richiesta di prova in merito ai ripetuti incontri del Graziano col capo clan Bruno Carbonaro all'interno del Carcere di Ragusa allorché iniziò la sua collaborazione con la neo D.D.A. di Catania, in quanto orditi dal Fera per suggerire al detenuto cosa dire, perché non uscisse il suo nome e per tenersi aggiornato su quanto aveva già detto agli U.P.G. delegati dalla neo D.D.A. di Catania.

Invece, i fatti coperti dal giudicato, formatosi a seguito della sentenza sopra menzionata dell'8 settembre 2015 emessa dalla Suprema Corte, riguardavano dichiarazioni dello Spadaro, rese nel corso dell'esame a sommarie informazioni (quando peraltro era già in pensione) e ribadite nella memoria allegata al verbale, ritenute calunniose dal Fera in relazione all'asserita raccomandazione da parte di quest'ultimo di soggetti detenuti nel carcere di Ragusa.

In particolare, in data 5 maggio 1997, lo Spadaro riferiva agli ispettori della polizia di stato che il Fera, nel corso di un incontro occasionale avvenuto tra i due a Ragusa nell'estate del 1992, gli aveva raccomandato *“di avere un occhio di riguardo per i fratelli Carbonaro e per Carmelo Dominante che conosceva da tempo ed aveva sempre cercato di aiutarli”* (all'epoca detenuti nel carcere di Ragusa, di cui era direttore), aggiungendo *“Vedrà con loro dalla sua non avrà fastidi dagli altri detenuti”*.

Divergono, dunque, i fatti, essendo diverso il contenuto delle dichiarazioni calunniose attribuite dalla persona offesa allo Spadaro, ma anche le circostanze di tempo e di luogo, avuto riguardo ai fatti, considerati nella loro dimensione storico – naturalistica ed in quella giuridica.

Nel merito, si può addivenire ad una pronuncia di assoluzione dell'imputato dal reato allo stesso ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Va, innanzi tutto, osservato che la presente vicenda si inquadra nell'ambito di un lungo e vasto contenzioso, perdurante da anni, che vede in posizione di forte e netta contrapposizione lo Spadaro e il Fera, e caratterizzato da uno scambio reciproco di denunce e querele e di accuse di vario genere, per come si desume dai numerosi provvedimenti conclusivi di procedimenti penali riguardanti i due predetti soggetti (ciascuno dei quali ha rivestito ora la veste di indagato ora quella di persona offesa) e prodotti nel corso delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare.

AB

Il ricorso per cassazione, su cui verte il presente procedimento, contenente le affermazioni ritenute calunniose dal Fera, è stato proposto personalmente dallo Spadaro avverso la sentenza di secondo grado emessa nell'ambito del procedimento penale, in cui costui era imputato del reato di calunnia per aver accusato il Fera di connivenze con il clan mafioso Dominante-Carbonaro.

In detto ricorso, lo Spadaro lamentava la mancata acquisizione di una prova decisiva ovvero l'escussione del maresciallo Graziano, il cui eventuale espletamento avrebbe (così si legge nel ricorso) *“consentito di sciogliere gli interrogativi rappresentati dallo Spadaro ed in atti e cioè se i ripetuti incontri del Graziano col capo clan Bruno Carbonaro all'interno del Carcere di Ragusa allorché iniziò la sua collaborazione con la neo D.D.A. di Catania, fossero stati orditi dal Fera per suggerirgli cosa dire, perché non uscisse il suo nome e per tenersi aggiornato su quanto aveva già detto agli U.P.G. delegati dalla neo D.D.A. di Catania”*.

Ciò che è evidente è che le affermazioni contenute nel ricorso per cassazione non avevano altro scopo che quello di convincere la Suprema Corte del fondamento delle ragioni addotte dallo Spadaro al fine di ottenere l'annullamento della sentenza da lui impugnata.

La sentenza della Corte d'Appello reggina veniva, poi, annullata nel merito dalla Suprema Corte, che accoglieva il ricorso nella parte in cui si lamentava la violazione di legge in ordine alla corretta applicazione dell'art. 368 c.p., senza dare alcuno spazio alle doglianze del ricorrente relative alla mancata assunzione delle prove indicate.

La Suprema Corte, nel corpo della motivazione della sentenza dell'8 settembre 2015, affermava che *“per uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è configurabile nella mera "raccomandazione" o nella "segnalazione" una forma di concorso morale nel reato di abuso d'ufficio, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, atteso che la "raccomandazione", come fatto a sé stante, non ha un'efficacia causativa sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderire o meno alla segnalazione secondo il suo personale apprezzamento... L'insussistenza del reato oggetto d'accusa è ancor più avvalorata dalla circostanza che la "denuncia" agli organi di polizia giudiziaria è stata sporta dallo stesso soggetto che avrebbe ricevuto l'asserita "segnalazione o raccomandazione", senza dar seguito alle sollecitazioni fattegli. In conclusione, non è configurabile il reato di calunnia nell'ipotesi in cui vengono portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze di fatto che, per come rappresentate e documentate, non sono idonee a indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato, anche se l'agente, sulla base dei dati esposti, manifesta l'erronea convinzione di denunciare, sia pure in forma dubitativa, un illecito penale (Sez. VI, 16 giugno 2015, dep. 24 giugno 2015, n. 26542)”*.

Orbene, quanto argomentato nel ricorso dallo Spadaro rivela la sussistenza in capo allo stesso di una situazione di incertezza o di dubbio sulla circostanza ivi rappresentata dall'imputato medesimo, per come si desume peraltro dalle parole adoperate nel ricorso, laddove egli richiama la necessità di *"sciogliere gli interrogativi"*, inducendo l'utilizzo di tale espressione a ritenere che egli non abbia agito intenzionalmente e con la certezza dell'innocenza dell'incolpato.

D'altronde, è evidente che lo Spadaro auspicava l'espletamento di un mezzo di prova ritenuto, secondo la sua prospettazione difensiva, decisivo per ottenere l'assoluzione nel merito, così come è evidente che le espressioni utilizzate nel ricorso erano chiaramente indicative di una volontà di accertamento ovvero di verifica di un fatto specifico.

Sotto il profilo giuridico, ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 368 cod. pen., con riferimento all'elemento soggettivo, è necessaria l'accusa esplicita nei confronti di taluno di un reato formulata con la consapevolezza, piena ed assoluta nel momento in cui l'addebito è estrinsecato, dell'innocenza di colui al quale venga attribuito quello che costituisce illecito penale. Tale consapevolezza è proprio l'elemento che, per le considerazioni sopra espresse, manca nel caso di specie, per come peraltro traspare dalle dichiarazioni dello stesso Spadaro, che ha più volte ribadito di essersi limitato ad esercitare il proprio diritto di difesa.

A supporto di tali considerazioni, milita l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui *"in tema di calunnia, perché si realizzi il dolo, è necessario che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) e momento volitivo (intenzionalità dell'incolpazione)"* (cfr. Cassazione, Sezione VI, 2.4.2007, n. 17992).

L'intenzionalità dell'incolpazione e la sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato sono due dati che vanno tenuti concettualmente distinti, non foss'altro perché l'accusa di aver commesso atti penalmente illeciti è situazione ben diversa dalla conoscenza della non colpevolezza, così da inferirne che non è sufficiente ad integrare il dolo di calunnia la scarsa convinzione in ordine alla responsabilità del soggetto accusato.

Il dubbio, infatti, così come l'errore ragionevole sull'innocenza dell'incolpato, esclude, pertanto, la ricorrenza del reato in contestazione, per come statuito dalla Suprema Corte, secondo cui *"non ricorre il delitto di calunnia se l'agente versò in situazione di dubbio o errore ragionevole circa l'innocenza dell'incolpato"* (Cassazione, Sezione VI, 10.6.2009, n. 27846).

AB

Intenzionalità dell'inculpazione e sicura conoscenza dell'innocenza dell'inculpato devono entrambi ricorrere ai fini dell'elemento soggettivo del reato, il quale è integrato solo nel caso in cui vi sia esatta corrispondenza tra momento rappresentativo e momento volitivo.

Scrivo al riguardo la Corte: *“Da ciò consegue che l'accertamento del dolo deve consistere nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta, che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative dell'esistenza di una rappresentazione del fatto: la motivazione relativa alla prova della consapevolezza che l'imputato è innocente si immedesima con l'accertamento delle predette circostanze (cfr. ex plurimis: Cass. Penale sez. 6 7389/2005, Rallo: Cass. pen. sez. 6, 11882/2003 Rv. 224125 Ferroni: Cass. pen. sez. 6, 10150/2000, Rv. 217876, D'Aleo: Cass. 5/12/02 Greco: 107/00 Contronci). In conclusione: nel delitto di calunnia il dolo non può essere semplicemente integrato dalla mera coscienza e volontà della denuncia, ma è richiesta, da parte dell'agente, l'immanente consapevolezza dell'innocenza di colui che viene incolpato. Ne consegue che tale supporto di soggettività non è ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole”*.

Sulla base di dette argomentazioni, pertanto, non ravvisandosi la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, va pronunciata una sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato.

Infine, va disposta la trasmissione degli atti alla Procura in sede, affinché valuti la sussistenza di profili di rilevanza penale ai danni del Fera, come dallo stesso richiesto, alla luce del contenuto delle dichiarazioni spontanee rese dallo Spadaro nel corso dell'udienza del 15 dicembre 2016 e valuti, altresì, se dalla denuncia e dagli atti del procedimento emergano ulteriori elementi per procedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato del Fera, per come, invece, richiesto dallo Spadaro (evidenziando la già pregressa iscrizione a carico del Fera, risultante in atti, per i reati di cui agli artt. 368 - 595 - 612 bis c.p. e la trasmissione del procedimento alla Procura della Repubblica di Messina).

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 e 530 c.p.p. assolve SPADARO Biagio dal reato allo stesso ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Atti alla Procura in sede per quanto di eventuale interesse e competenza.

Termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Reggio Calabria 15 dicembre 2016

Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Angela Crucitti



Il Giudice
(Dot. Adriana Trapani)

Depositato in Cancelleria
Reggio Calabria, il 14 MAR 2017
Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Angela Crucitti